

Roma, 24 giugno 2010



Figli rumorosi, condannati i genitori

Una sentenza della Cassazione sanziona i rumori molesti che disturbano i vicini

Possono essere condannati i genitori dei bambini troppo rumorosi. A creare il precedente è una sentenza della Cassazione che ha impartito **un'ammenda di 40 euro (più le spese processuali) a due coniugi di Velletri che non avevano impedito ai figli di arrecare disturbo ai vicini**. Il rischio di dover mettere mano al portafoglio potrebbe iniziare sin dalla culla, per poi proseguire durante i giochi dei bambini più scalmanati. Se per i più piccoli il rumore fa parte dell'infanzia, per altri potrebbe costituire un disturbo alla "sacra quiete".

Rumori molesti. Nella normale vita condominiale, può capitare di essere disturbati da suoni (e odori) provenienti dagli appartamenti confinanti. La molestia può essere costituita da lavori di manutenzione particolarmente fragorosi, litigate sonore, suoni prodotti da strumenti musicali, abbaì di cani o rumori emessi da altri animali, hobby o attività commerciali. La materia è disciplinata dall'articolo 844 del codice civile, che funge da faro in materia di inquinamento acustico. In particolare, viene stabilito che il proprietario "non può impedire le immissioni di fumo, di calore o le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni, se non superano la normale tollerabilità, con riguardo alla condizione dei luoghi".

Parola al regolamento di condominio. Giurisprudenza a parte, ogni condominio può prevedere norme diverse, più o meno restrittive. "Se il codice civile fornisce informazioni generali sulle immissioni sonore – spiega **Roberta Odoardi, direttore generale dell'Associazione National-Europea Amministratori d'Immobili (Anammi)** – ogni stabile è disciplinato da uno specifico regolamento, formulato direttamente dal costruttore oppure dall'assemblea nel momento successivo alla vendita degli appartamenti". In esso vengono stabiliti specifici orari in cui va osservato il "silenzio" (solitamente la sera e il primo pomeriggio) e le regole di utilizzo delle parti comuni, come ad esempio il cortile per il gioco dei bambini.

Nel caso in cui un regolamento vieti l'esercizio di attività rumorose, indipendentemente dai limiti di tollerabilità delle immissioni, anche solo l'abbaiare continuo di un cane può essere considerato illecito. In altri casi, possono vigere norme più "larghe", per quanto è sempre necessario rispettare chi ci circonda e non approfittare della sua tolleranza. "La sentenza della Cassazione è piuttosto interessante – riprende Odoardi – perché finora tanti condomini si lamentavano del rumore provocato dai vicini, ma di **fatto la giurisprudenza non aveva mai preso una posizione precisa in merito**, anche perché quantificare le immissioni è piuttosto complicato".

Cosa fare. "La nostra libertà finisce dove inizia quella altrui". Questo significa che la prima regola da rispettare è sempre quella della buona educazione. E se qualcuno fa orecchie da mercante, ma in compenso disturba le nostre con suoni molesti? Il primo passo è quello di parlargli a cuore aperto, spiegandogli che le nostre esigenze sono diverse dalle sue. "Un provvedimento apparentemente semplice – commenta Odoardi – ma che nella realtà dei fatti appare difficoltoso, perché spesso con i vicini si hanno rapporti sporadici e di scarsa conoscenza".

In ogni caso, il singolo condomino può intraprendere un'azione legale per far dichiarare illegittime le immissioni moleste, mentre l'amministratore può agire solo quando esse interessano parti comuni dell'edificio oppure sono contrarie al regolamento di condominio. L'accertamento della normale tollerabilità deve essere accertato da un tecnico, che sia in grado di stabilire se le immissioni sonore eccedano la soglia e se la salute degli interessati subisca o possa subire un pregiudizio apprezzabile. Per cui se un intero condomino vuole far cessare l'immissione di rumori molesti, deve prendere contatti con l'Arpa, l'ente che potrà verificare l'immissione di rumore segnalata.

L'intervento dell'Arpa. "In genere, il suo intervento può essere richiesto quando i rumori siano continuativi e dimostrabili – conclude Odoardi – ad esempio nel caso in cui i suoni provengano da un'attività commerciale o un locale di intrattenimento nei dintorni della nostra abitazione". In questo caso, la molestia può sfociare nel vero e proprio reato di disturbo della quiete pubblica, punito con un'ammenda fino a 309 euro oppure con l'arresto fino a tre mesi. Una volta stabilito con un tecnico l'effettivo disturbo, è possibile richiedere appositi provvedimenti, come l'insonorizzazione dei muri in comune.

Paola Rinaldi